

Esito No dello STATUTO ANGEI

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione è affidato o al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti di comprovata competenza e professionalità, o ad un Revisore Unico dei conti.

La scelta fra le due tipologie di controllo, collegiale o monocratico, nonché la nomina dei componenti di tale organo, vengono affidate tramite votazione all'Assemblea Nazionale. Qualora si scegliesse la modalità collegiale, almeno uno dei membri effettivi dovrà essere eletto dall'Assemblea Nazionale fra i rappresentanti dei Ministeri Patroni.

I membri di tale Organo resteranno in carica per la durata di tre anni sociali. In caso di dimissioni o impossibilità di uno o più membri del Collegio nonché del Revisore Unico, l'Assemblea Nazionale dovrà procedere con nuova elezione alla sostituzione dei soli soggetti dimissionari o impossibilitati, che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato iniziale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Revisore Unico, devono essere regolarmente iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti fra i soci dell'Associazione, con l'unica eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché del Revisore Unico che, dovendo obbligatoriamente avere i requisiti di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, potranno essere scelti anche fra soggetti non Soci.

7

J. ma per
Giacca Giuseppe



Tale Organo ha la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge, di Statuto e di Regolamento, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico dei Conti, nonché i membri del Collegio Revisore dei Conti, possono partecipare come osservatori alle riunioni del Consiglio Nazionale.